



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Per il servizio di noleggio, installazione, manutenzione di apparecchiature per la rilevazione elettronica del passaggio dei veicoli con semaforo rosso (art. 146 comma 3 Codice della Strada), della gestione elettronica documentale delle violazioni e di telecamere ambientali per la sorveglianza delle strutture, degli impianti e della sicurezza stradale.

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Il contratto ha per oggetto l'affidamento del servizio di noleggio (comprensivo di installazione, manutenzione e servizio di predisposizione dati) per la rilevazione elettronica del passaggio dei veicoli con semaforo rosso omologati per il funzionamento senza la presenza di operatori di polizia, compresa la gestione elettronica documentale delle violazioni (art. 146 comma 3 Codice della Strada), presso dieci punti di rilevamento sul territorio comunale situati alle intersezioni stradali di Via Don Ettore Gaia/Strada Torino/Via Fausto Coppi, Via Frejus/Via Montegrappa/Via Monti e Str. Volvera/Via Dei Fraschei/Via Nenni e di tre telecamere ambientali per la sorveglianza delle strutture, degli impianti e della sicurezza stradale.

Sono da considerare incluse nell'offerta le prestazioni di:

- a) progettazione esecutiva del sistema, comprensivo di uno studio sulla corretta tempistica delle fasi semaforiche sottoscritto da soggetto qualificato;
- b) fornitura e posa in opera delle postazioni periferiche di rilevazione delle infrazioni, delle telecamere ambientali e di tutte le relative attrezzature (eventuale collegamento ADSL, WI-FI o altro mezzo, antenne, spire magnetiche, ecc.);
- c) realizzazione delle opere civili relative all'installazione;
- d) l'attivazione, configurazione, test e collaudo delle postazioni;
- e) la formazione del personale preposto alla gestione ed utilizzazione del sistema;
- f) il servizio di teleassistenza giornaliera sugli impianti volti a verificarne il corretto funzionamento;
- g) la manutenzione ordinaria e straordinaria per tutto il periodo di affidamento;
- h) assistenza in loco in caso di malfunzionamento o danneggiamento; restano in ogni caso a carico dell'appaltatore i rischi di atti vandalici, incendio, furto, etc per tutta la durata dell'appalto;
- i) le verifiche periodiche di taratura del sistema per tutto il periodo di noleggio, a sensi di legge;
- j) l'installazione e la manutenzione di apposita segnaletica stradale verticale di preavviso della presenza dei rilevatori, da installarsi prima dell'avvio del servizio, nei luoghi, modi e tempi indicati dall'Ente.

ART.2 – DURATA E VALORE DELL'APPALTO

Il contratto avrà una durata di due anni a decorrere dalla data del verbale di consegna del servizio. L'importo dell'affidamento posto a base di gara è pari ad € 360.000,00 oltre Iva.

L'importo per oneri della sicurezza è pari a zero.

Nel caso in cui la stazione appaltante lo ritenga opportuno, potrà, allo scadere del contratto originario, procedere a procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. , per la ripetizione del servizio per un periodo di ulteriori due anni. In tale ultima ipotesi l'importo complessivo stimato (per il periodo di quattro anni) del servizio ammonta ad € 720.000,00 oltre Iva.

ART. 3 – ONERI PER LA SICUREZZA

Da un primo esame delle modalità di esecuzione della parte del servizio in appalto da svolgersi all'interno dei luoghi di lavoro del Comune di Orbassano, non si evidenziano maggiori costi derivanti da rischi di interferenze con l'attività normalmente svolta dalla stazione appaltante in quanto gli eventuali rischi da interferenze riscontrabili possano essere gestiti con le misure di prevenzione e protezione già normalmente in essere presso i luoghi di lavoro interessati. Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze prodotte nell'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto e non soggetti a ribasso, di cui all'art. 26, comma 3 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., sono stati conseguentemente valutati pari a zero. In caso di esecuzione del servizio/fornitura all'interno dei luoghi di lavoro dell'Amministrazione comunale, il prestatore di servizio si obbliga, ai sensi dell'art. 26, comma 2 lettera a) e b) e art. 26 comma 3 del D.Lgs. n. 81 del 9.04.2008 a coordinarsi ed a cooperare con il datore di lavoro committente anche attraverso la partecipazione alle riunioni di cooperazione e coordinamento che verranno convocate. A tal fine, prima dell'avvio del servizio l'appaltatore, congiuntamente al committente, procederà alla ricognizione degli spazi ove avrà luogo l'esecuzione del servizio dando atto nell'apposito verbale di cooperazione e coordinamento dell'effettiva assenza di interferenze ovvero, qualora se ne rilevasse la necessità, della possibile presenza di interferenze, presentando alla stazione appaltante il D.UVR.I. debitamente modificato. Il prestatore del servizio affidatario dovrà trasmettere, entro quindici giorni dalla comunicazione di aggiudicazione provvisoria apposito "PIANO DI SICUREZZA" relativo alle proprie attività e specifico per il contratto oggetto di gara con analisi preliminare delle possibili interferenze con le attività del Committente.

In caso di modifiche di carattere tecnico, logistico e organizzativo che possano incidere sulle modalità di esecuzione del contratto l'Amministrazione appaltante si riserva, congiuntamente all'aggiudicatario ovvero su proposta di quest'ultimo di redigere in corso d'opera un nuovo verbale di coordinamento procedendo conseguentemente all'aggiornamento del D.U.V.R.I.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, determinano la risoluzione del contratto

ART. 4 – LOCALIZZAZIONE IMPIANTI

Gli impianti di rilevamento delle infrazioni semaforiche devono essere installati nelle seguenti intersezioni stradali site sul territorio del comune di Orbassano:

a) Via Don Ettore Gaia/Strada Torino/Via Fausto Coppi: presso tale intersezione devono essere installati n. 6 punti di rilevamento posizionati nel modo seguente:

- da Strada Torino in direzione Orbassano Centro per entrambe le corsie di marcia e da Strada Torino per svoltare a sinistra in Via Fausto Coppi;
- da Strada Torino in direzione Beinasco per entrambe le corsie di marcia e da Strada Torino per svoltare a sinistra in Via Don Ettore Gaia.

b) Via Frejus/Via Montegrappa/Via Monti: presso tale intersezione devono essere installati n. 2 punti di rilevamento posizionati nel modo seguente:

- da Via Frejus in direzione Orbassano Centro e da Via Frejus in direzione Rivalta.

c) Str. Volvera/ Via Dei Fraschei/Via Nenni: presso tale intersezione devono essere installati n. 2 punti di rilevamento posizionati nel modo seguente:

- da Str. Volvera in direzione Volvera e da Str. Volvera in direzione Orbassano.

Le telecamere ambientali per la sorveglianza delle strutture, degli impianti e della sicurezza stradale devono essere installate una presso le intersezioni stradali di Via Frejus/Via Montegrappa/Via Monti, una presso le intersezioni stradali di Via Don Ettore Gaia/Strada Torino/Via Fausto Coppi ed una presso le intersezioni stradali di Str. Volvera/Via Dei Fraschei/Via Nenni.

ART. 5 – TEMPI DI INSTALLAZIONE DELLE APPARECCHIATURE E DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

La Ditta appaltatrice dovrà provvedere all'installazione delle attrezzature oggetto del presente Capitolato entro e non oltre trenta giorni dal verbale di consegna del servizio, fatti salvi i tempi di rilascio di eventuali atti autorizzativi.

ART. 6 – CARATTERISTICHE DELLA STRUMENTAZIONE

1. La strumentazione oggetto del servizio dovrà essere conforme e rispondente per caratteristiche e prescrizioni alle norme contenute nel Codice della Strada e nel relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione.
2. In particolare gli strumenti di rilevazione delle violazioni relative al passaggio con il semaforo rosso dovranno essere di tipo fisso, ancorato a terra e non rimuovibile, dotati di un'apposita omologazione per il funzionamento senza la presenza degli agenti di polizia, nel rispetto della normativa vigente in materia.
3. Dovranno produrre un filmato ed almeno tre foto, in cui sia visibile, oltre alla panoramica dell'intersezione controllata, la lanterna semaforica che regola l'attraversamento; i filmati e le foto prodotti dal sistema dovranno contenere le seguenti informazioni minimali: la località dell'infrazione, la via e la direzione o l'intersezione, la data e l'ora esatta dell'infrazione.
4. Gli strumenti di rilevazione oggetto della fornitura saranno utilizzati dalla Polizia Locale a norma delle vigenti disposizioni di legge e saranno attivati per il numero di ore diurne o notturne che la stazione appaltante intenderà stabilire.
5. Le apparecchiature di rilevazione dovranno essere omologate per l'accertamento delle infrazioni di cui all'art. 146 comma 3 del C.d.S., in modalità automatica senza la presenza degli organi di polizia.
6. Delle apparecchiature di rilevazione saranno oggetto di valutazione, le seguenti caratteristiche tecnico/qualitative:
 - 6.1 Documentazione probatoria dell'avvenuta infrazione
Sarà valutata la qualità della documentazione prodotta dal sistema a comprova dell'avvenuta infrazione; verranno presi in considerazione unicamente i sistemi che forniscono un filmato ed almeno tre foto a dimostrazione dell'avvenuta infrazione. Tale filmato e tali foto dovranno essere legittimati da parte del competente Ministero all'utilizzo come prova in caso di contenzioso;
 - 6.2 Sistema regolarmente omologato per il funzionamento in modalità notturna con illuminazione infrarosso;
 - 6.3 Capacità di rilevare e documentare i passaggi di autotreni e autoarticolati;
 - 6.4 Capacità di rilevare il passaggio di veicoli che transitano a qualsiasi velocità, in particolare quelli molto lenti o che partono da fermi;
 - 6.5 Capacità di memorizzare in locale almeno 1.000 eventi rilevati. Questa capacità è richiesta al fine di garantire la continuità del servizio ed il regolare funzionamento del sistema anche in caso di interruzione degli eventuali collegamenti adsl o wi-fi o altro mezzo;
 - 6.6 Metodologia di acquisizione dei dati e sicurezza dei dati e delle informazioni;

- 6.7 Modularità ed espandibilità del sistema;
 - 6.8 Aspetti migliorativi;
 - 6.9 Struttura dell'assistenza tecnica, tempi di intervento e ripristino.
7. Il sistema gestionale offerto dovrà garantire la possibilità di una corretta predisposizione di tutta la documentazione video e le foto da presentare al Giudice di Pace in caso di ricorso da parte del contravventore.
8. Sono parte integrante della fornitura le apparecchiature hardware necessarie per la gestione delle infrazioni, da fornire in comodato gratuito per l'intera durata del contratto, garantendo continuità e regolarità di funzionamento tramite servizio di manutenzione e assistenza on site.

ART. 7 – FUNZIONALITA' TECNICHE DELLE APPARECCHIATURE DI RILEVAZIONE

1. Le apparecchiature per la rilevazione delle infrazioni al C.d.S. dovranno assicurare le seguenti prestazioni tecniche:
- 1.1 funzionare nell'arco delle 24 ore e per tempi definiti dal funzionamento degli impianti semaforici, in qualsiasi condizione ambientale e climatica;
 - 1.2 fornire in sovraimpressione su tutti i filmati e le foto, per ogni presunta infrazione rilevata, i seguenti dati: giorno; ora, minuti e secondi; località dell'infrazione; direzione di marcia e localizzazione del semaforo;
 - 1.3 tutti i dati prodotti dalle apparecchiature di rilevamento dovranno pervenire al Comando ed essere memorizzati su un supporto hardware dedicato (PC) fornito dalla Ditta appaltatrice e dotato di apposito software per consentire agli incaricati del Comando di Polizia Municipale la visione gli eventi registrati, "validare" le presunte infrazioni rilevate dal sistema ed avviare il successivo iter sanzionatorio;
 - 1.4 il software sopra indicato dovrà catalogare le infrazioni rilevate dal sistema in base alle decisioni dell'organo accertatore e dovrà dare la possibilità di far visionare al trasgressore le immagini relative all'infrazione commessa;
 - 1.5 il software dovrà catalogare le infrazioni rilevate dal sistema suddividendole in base alla localizzazione degli impianti;
 - 1.6 il software dovrà garantire l'accesso tramite il portale web del Comune ai contravventori per la visualizzazione delle proprie infrazioni.

ART. 8 – SPECIFICHE PER LA TRASMISSIONE DI DATI E IMMAGINI

- 1. La trasmissione dei dati dovrà essere effettuata mediante una comunicazione protetta attivata a spese e cura della Ditta appaltatrice.
- 2. La Ditta appaltatrice dovrà fornire, almeno ogni dieci giorni, un supporto ottico contenente i filmati e le foto relativi a tutti gli eventi rilevati dal sistema, nonché il file contenente tutti i dati salienti delle presunte infrazioni al fine di interfacciarsi con il sistema informatico per la gestione delle infrazioni in uso presso il Comando di Polizia Municipale (applicativo "CONCILIA" della società MAGGIOLI INFORMATICA SPA di Sant'Arcangelo di Romagna).
- 3. La Ditta appaltatrice dovrà fornire, su richiesta della stazione appaltante, i filmati registrati dalle telecamere ambientali, entro 3 giorni dalla richiesta stessa.

ART. 9 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

- 1. Oltre a quanto specificamente previsto negli altri articoli del presente Capitolato, sono a carico della ditta appaltatrice e si intendono remunerate con il corrispettivo dell'appalto:
 - 1.1 la fornitura e l'installazione delle attrezzature di cui all'art. 1, nei luoghi specificati all'art. 4;

- 1.2 la manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature per la rilevazione automatica delle infrazioni semaforiche e delle telecamere ambientali oggetto del presente appalto; l'eventuale sostituzione delle stesse, o di parti delle stesse, in caso di manomissione, scasso, furto, incendio e/o vandalismo;
- 1.3 l'eventuale immediato ripristino e/o sostituzione delle attrezzature di cui sopra, o di loro parti, in caso di mal funzionamento, ovvero di qualsiasi danno e/o guasto, ivi compresi eventi atmosferici, forza maggiore e atti di terzi;
- 1.4 qualsiasi opera connessa alla corretta installazione e al buon funzionamento delle attrezzature di cui sopra, intendendo con ciò, in via indicativa e non esaustiva e nel pieno rispetto della vigente normativa sulla sicurezza: allacciamenti elettrici, scavi sul manto stradale, ripristini, ecc;
- 1.5 la formazione del personale di Polizia Locale dedicato alla "validazione" delle infrazioni;
- 1.6 la responsabilità per danni cagionati a persone, animali o cose dalle attrezzature di cui sopra durante la loro installazione e funzionamento, e comunque per l'intero periodo di presenza delle stesse nel territorio comunale, per la quale dovrà essere sottoscritta – e consegnata al Comune al momento della sottoscrizione del contratto – apposita polizza assicurativa (si veda l'art. 16);
- 1.7 l'attivazione di una linea adsl o altro mezzo per il trasferimento dei dati dalle apparecchiature di rilevazione automatica;
- 1.8 l'installazione e la manutenzione di apposita segnaletica stradale verticale di preavviso della presenza delle apparecchiature, da posizionarsi in prossimità delle stesse come da disposizioni del Comando di Polizia Municipale;
- 1.9 la verifica periodica (con cadenza almeno semestrale) di regolare funzionamento delle apparecchiature di rilevamento delle infrazioni, con il rilascio dei relativi certificati di verifica;
- 1.10 la fornitura di un computer da installare presso il Comando di Polizia Locale per il trasferimento dei dati registrati dalle apparecchiature di rilevazione automatica delle infrazioni semaforiche.
2. Le attrezzature oggetto dell'appalto dovranno essere fornite, poste in opera e mantenute dalla Ditta appaltatrice senza altri oneri oltre a quelli previsti dal presente capitolato. Le attrezzature per la rilevazione automatica delle infrazioni semaforiche e le telecamere ambientali resteranno in proprietà della ditta che, alla scadenza naturale del contratto, le potrà rimuovere e ritirare senza alcuna formalità.
3. La Ditta appaltatrice dovrà garantire l'esecuzione delle operazioni e dei servizi stabiliti per tutto l'arco di tempo di validità dell'appalto; a tal fine dovrà stabilire e comunicare al Comando di Polizia Municipale un luogo di recapito munito di telefono, fax e un indirizzo di posta elettronica e/o PEC , per la ricezione delle richieste di intervento.
4. Alla Ditta appaltatrice, nell'esercizio delle proprie attività, rimangono in capo tutte le responsabilità civili e penali, oltre che contabili, fiscali, assicurative e previdenziali. In ragione di ciò la ditta appaltatrice solleva il Comune da qualsiasi azione o pretesa che possa essere intentata da terzi, per qualunque danno a persone o cose derivante dall'uso proprio o improprio o violazione delle norme di sicurezza, prevenzione, igiene ecc.
5. I servizi offerti dalla ditta appaltatrice dovranno configurarsi quali mere attività di ordine materiale e non potranno assumere carattere decisionale o di interferenza nelle attività istituzionali di carattere sanzionatorio.

ART. 10 – OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELLA STAZIONE APPALTANTE

1. Sono a carico della stazione appaltante:

- 1.1 i contratti di fornitura di energia elettrica, avendo cura di far predisporre i punti di allaccio in prossimità della postazione di rilevamento infrazioni e dove si renderà necessario;

- 1.2 i costi relativi al rifacimento delle spire elettromagnetiche qualora vengano danneggiate per cause non imputabili alla ditta appaltatrice (es: rifacimento manto stradale);
2. L'amministrazione Comunale appaltante, inoltre:
 - 2.1 si obbliga a fare quanto necessario per consentire la più rapida ed efficace prestazione dei servizi e si impegna a svolgere ogni attività e a prestare ogni collaborazione, al fine di rendere possibile ed agevolare ogni adempimento da parte dell'appaltatore; in particolare è tenuta ad assicurare la collaborazione degli uffici ai fini dell'esatto adempimento delle obbligazioni e al rispetto dei tempi e delle procedure previste nel progetto presentato dall'appaltatore, per il più spedito ed efficace espletamento dei servizi gestionali proposti;
 - 2.2 al fine di assicurare il buon esito delle attività affidate, si impegna a dare formale comunicazione dell'affidamento delle attività di cui al presente appalto a Enti/Organi terzi che siano direttamente o indirettamente interessati.
3. Le procedure di verbalizzazione e postalizzazione conseguenti alla rilevazione delle infrazioni saranno gestite unicamente ed in via esclusiva dal Comando di Polizia Municipale.

ART. 11 – MEZZI E PERSONALE PER EFFETTUARE IL SERVIZIO

1. Il servizio dovrà essere effettuato con puntualità e cura, con attrezzature, materiali ed utensili forniti dalla ditta appaltatrice.
2. Le attrezzature ed i mezzi d'opera che saranno impiegati per l'esecuzione del servizio dovranno essere nelle migliori condizioni d'uso ed adeguati, sia qualitativamente che numericamente, agli interventi da eseguire. In particolare le attrezzature dovranno essere tecnicamente efficienti, dotate di tutti gli accessori necessari a proteggere e salvaguardare l'operatore ed i terzi da eventuali infortuni, secondo quanto previsto dalle normative vigenti in materia di sicurezza, con obbligo di mantenerle nel tempo in perfetto stato di funzionalità.
3. La ditta dovrà prestare altresì l'assistenza con proprio personale ai collaudi ed ai sopralluoghi delle autorità competenti, ove previsti.
4. La Ditta appaltatrice sarà in ogni caso responsabile dei danni che siano causati dall'imperizia e/o negligenza dei suoi dipendenti.
5. Nell'esecuzione delle prestazioni di servizio che formano oggetto del presente appalto, la ditta si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazione sociale, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi; si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme in vigore contenute nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per i propri dipendenti e negli accordi locali integrativi degli stessi. I suddetti obblighi vincolano la ditta anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla natura industriale ed artigianale, dalla struttura e dimensione della ditta stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

Art. 11 – COLLAUDO

1. La Direzione dei lavori, curata da un tecnico nominato dall'Amministrazione Comunale, emetterà, entro 30 gg. dalla data d'ultimazione della fornitura e posa in opera ed attivazione di ogni sistema periferico, verbale di verifica di perfetto funzionamento di tutte le apparecchiature installate ed emetterà il certificato di collaudo che costituirà titolo per l'inizio dell'attività di accertamento delle violazioni al C.d.S. da parte dell'Amministrazione.
2. Il collaudo dovrà verificare il rispetto di tutte le condizioni previste dal presente capitolato speciale di appalto e attestare il rispetto degli standard e delle prescrizioni di cui al progetto presentato.
3. Dalla data del collaudo il sistema di rilevamento ed accertamento delle infrazioni dovrà considerarsi nella piena e totale disponibilità dell'organo di polizia stradale dell'Ente che ne curerà, in piena autonomia, la gestione operativa.

Art. 12 – SPESE

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti all'appalto saranno a carico della ditta aggiudicataria.
2. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese per la stipulazione e registrazione del contratto di appalto, bolli, diritti, nessuna esclusa o eccettuata, e ogni altra imposta e spesa inerente l'esecuzione del servizio.
3. Sono, altresì, a carico dell'appaltatore i costi per la pubblicità legale dell'estratto del bando di gara su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su due a maggiore diffusione locale. Tali costi dovranno essere rimborsati dall'impresa aggiudicataria alla stazione appaltante entro sessantagiorni dall'aggiudicazione.

Art. 13 – LIQUIDAZIONI E PAGAMENTI

1. La liquidazione di ogni singola fattura, avrà luogo entro 30 giorni solari fine mese data ricevimento fattura. Il pagamento è comunque subordinato alla stipulazione del contratto.
2. In caso di fattura irregolare, il termine di pagamento verrà interrotto dalla data di contestazione dell'Amministrazione.
3. Per ottenere la rifusione di eventuali danni, già contestati alla ditta aggiudicataria, ovvero il rimborso di spese o il pagamento di penalità, l'Amministrazione Comunale potrà rivalersi, mediante ritenuta da operarsi in sede di pagamento dei corrispettivi di cui sopra.

ART. 14 – SUBAPPALTO

1. E' vietato il subappalto totale delle attività e dei servizi oggetto del presente capitolato.
2. Non può essere subappaltato il servizio di gestione e manutenzione tecnica dell'impianto di rilevazione automatica delle infrazioni semaforiche .
3. E' consentito il subappalto delle opere civili ed impiantistiche.

Art. 15 – DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

1. L'aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria nella misura e alle condizioni previste dall'art. 113 del D. Lgs. 163/2006. L'importo del deposito sarà comunicato dalla Stazione Appaltante.
2. In caso di costituzione della cauzione mediante fideiussione bancaria o assicurativa, la medesima dovrà contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 gg. a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
3. Il deposito cauzionale definitivo deve avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà comunque avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte dell'Amministrazione beneficiaria.

Art. 16 – ASSICURAZIONI

1. Grava sull'Aggiudicatario l'obbligo - da ritenersi sempre compensato nel corrispettivo d'appalto - di produrre, almeno dieci giorni prima dell'inizio del servizio:
 - 1.1 apposita polizza ai fini della copertura della Responsabilità civile per tutti i danni cagionati a Terzi (R.C.T.) durante il predetto servizio, secondo le specifiche minime che seguono:**
 - 1.1.1 stipulata presso primaria compagnia di assicurazione;
 - 1.1.2 la copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.T. dovrà prevedere un massimale non inferiore al minimo inderogabile di euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) per sinistro;
 - 1.1.3 il novero degli "assicurati" dovrà espressamente comprendere, oltre all'appaltatore, la Città di Orbassano, suoi amministratori, prestatori di lavoro e consulenti;
 - 1.1.4 dovrà, inoltre, risultare espressamente estesa, a parziale deroga dell'art. 1900 c.c., alla colpa grave degli assicurati;

- 1.1.5 dovrà risultare estesa almeno ai seguenti rischi:
- RC personale dei prestatori di lavoro e dei parasubordinati per danni cagionati nello svolgimento delle proprie mansioni;
 - Danni a terzi cagionati da errato funzionamento;
 - Danni a terzi da interruzione o sospensioni totali e parziali di attività;
 - Danni a terzi da incendio;
 - Danni a cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori.
 - Responsabilità civile "postuma" derivante all'appaltatore nella sua qualità di installatore, manutentore o riparatore per danni cagionati a terzi (compreso il committente) dagli impianti stessi dopo l'ultimazione dei lavori; la presente estensione ha effetto dalla data di rilascio del certificato di regolare esecuzione ed è prestata per i danni verificatisi entro dodici mesi dall'esecuzione dell'intervento;
- 1.1.6 deve essere mantenuta in vigore fino alla data di rilascio del certificato di regolare esecuzione.
- 1.2 Apposita polizza ai fini della copertura della Responsabilità civile verso prestatori di lavoro e parasubordinati (R.C.O.), ai sensi: (a) del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 s.m.i., (b) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 s.m.i. e (c) del Codice Civile per danni non rientranti nella disciplina sub (a) e (b), secondo le specifiche minime che seguono:**
- 1.2.1 stipulata presso compagnia di assicurazione di gradimento dell'Amministrazione Comunale e riferita specificamente al presente appalto;
- 1.2.2 dovrà prevedere massimali adeguati all'effettiva consistenza del personale alle dipendenze dell'appaltatore, con un massimale non inferiore al minimo inderogabile di euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) per sinistro, con il limite di euro 1.000.000,00 (unmilione/00) per prestatore di lavoro/parasubordinato;
- 1.2.3 il novero degli "assicurati" dovrà espressamente comprendere, oltre all'appaltatore, la Città di Orbassano, suoi amministratori, prestatori di lavoro e consulenti;
- 1.2.4 dovrà, inoltre, risultare espressamente estesa:
- a parziale deroga dell'art. 1900 c.c., alla colpa grave degli assicurati;
 - alle malattie professionali dei prestatori di lavoro/parasubordinati, sia riconosciute dall'INAIL, sia riconosciute per effetto di decisioni della magistratura, manifestatesi entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e/o della polizza stessa;
- 1.2.5 deve essere mantenuta in vigore fino alla data di rilascio del certificato di regolare esecuzione.
2. Qualora l'appaltatore disponga di polizze, stipulate in precedenza, potrà ottemperare agli obblighi di cui al presente articolo corredando le medesime di appendice dalla quale risultino i sopra menzionati requisiti, qualora mancanti.

ART. 17 – STIPULAZIONE CONTRATTO

1. La ditta aggiudicataria è tenuta a stipulare il contratto entro il termine fissato dall'Amministrazione e debitamente comunicato.
2. Qualora senza giustificato motivo l'aggiudicatario non si presenti alla stipulazione nel termine stabilito, ovvero nel termine indicato nella diffida, decade dall'aggiudicazione, salva e impregiudicata l'azione in danno.
3. È vietata la cessione del contratto.
4. Il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa in modalità elettronica a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante pertanto l'appaltatore è tenuto a possedere i dispositivi per la sottoscrizione del contratto con firma elettronica.

ART. 18 – CONTROLLI DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE

1. L'Amministrazione è autorizzata ad esercitare, ed ha la facoltà di attivare, in qualunque momento, tutte le azioni di controllo, verifica ed ispezione, allo scopo di verificare le modalità di espletamento del servizio, la sua funzionalità, le attrezzature ed i prodotti impiegati, senza obbligo di preavviso o richiesta di permesso per accedere direttamente agli impianti.
2. La Ditta appaltatrice è tenuta a comunicare all'Amministrazione, tempestivamente e per iscritto, ogni inconveniente rilevato, ed a segnalare la necessità di interventi manutentivi straordinari, finalizzati alla garanzia della sicurezza delle strutture e degli impianti.
3. La Ditta appaltatrice, trattandosi di servizio pubblico, è obbligata a fornire con tempestività, a semplice richiesta del Comando di Polizia Locale, ogni notizia, elemento di conoscenza e documentazione concernente la gestione del servizio svolto, senza poter sollevare obiezioni di riservatezza o privacy.
4. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di verificare e di richiedere idonea documentazione comprovante la regolarità delle posizioni contrattuali dei dipendenti.

Art. 19 – PENALITA'. CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

In caso di inosservanza, previo contraddittorio, delle obbligazioni assunte dall'impresa aggiudicataria il Comune applicherà una penale di € 100,00 per ogni episodio accertato, ovvero per ogni giorno di ritardo rispetto alle scadenze pattuite con il contratto di gestione del servizio.

Dopo sette giorni di ritardo la penale giornaliera sarà incrementata ad € 250,00/giorno.

A discrezione dell'Amministrazione appaltante, possono costituire giusta causa di rescissione del contratto:

- a) reiterati, comunque superiori a due, inadempimenti alle obbligazioni contrattuali non soggette a termine iniziale/finale, rispetto alle singole annualità di gestione del servizio;
- b) ritardi superiori a quindici giorni nell'adempimento di obbligazioni soggette a termine, come stabilito nel progetto di gestione e/o nel contratto di servizio;

In caso di risoluzione del contratto per causa imputabile all'impresa aggiudicataria, l'Amministrazione incamererà la cauzione e potrà porre a carico dell'aggiudicatario i costi derivanti dalla procedura di nuovo affidamento, fatto salvo il diritto di agire per l'eventuale risarcimento dei maggiori danni.

L'Amministrazione può chiedere la risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 1671 del C.C. tenendo indenne l'aggiudicatario dalle spese sostenute, dalle forniture eseguite e dai mancati guadagni;
- per motivi di pubblico interesse;
- per causa di forza maggiore.

L'aggiudicatario può chiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire lo stesso per cause non imputabili allo stesso ai sensi dell'art. 1672 del C.C.

Art. 20 – INTERRUZIONE DEL SERVIZIO PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Trattandosi di pubblico servizio, lo stesso non può essere interrotto. In presenza di cause di forza maggiore che ne impediscano la regolare esecuzione, l'aggiudicatario è tenuto a darne immediata comunicazione al Comando di Polizia Locale.

Art. 21 – ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta - senza alcuna formalità - l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.

ART. 22 – FALLIMENTO DELLA DITTA O DECESSO DEL TITOLARE

1. La Ditta aggiudicataria si obbliga per sé, per i suoi eredi ed aventi causa.
2. In caso di fallimento dell'aggiudicataria, la stazione appaltante provvederà alla revoca dell'appalto. In tal caso l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
3. In caso di decesso del titolare di ditta individuale, sarà facoltà dell'Amministrazione di scegliere, nei confronti degli eredi ed aventi causa, tra la continuazione od il recesso del contratto.
4. Nei raggruppamenti temporanei d'impresa, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di decesso, interdizione o inabilitazione del titolare, l'Amministrazione avrà la facoltà di proseguire il contratto con un'impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause suddette, che sia designata mandataria tramite mandato speciale con rappresentanza, ovvero di recedere dal contratto.
5. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di decesso, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta alla esecuzione direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

ART. 23 – CESSIONE DEL CONTRATTO

1. E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto. Si applica l'art. 116 del D. Lgs. n. 163/2006 nei casi di cessione d'azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione societaria.
2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di cessione del contratto in caso di trasferimento di funzioni, mediante creazione di Istituzioni, Fondazioni, Società a partecipazione Comunale, ove la prestazione di che trattasi rientri negli scopi di costituzione di detti Enti.

ART. 24 – CESSIONE DEL CREDITO

1. La cessione dei crediti derivanti dal contratto potrà avvenire con i limiti e le modalità previste dall'art. 117 del D. Lgs. n. 163/2006.
2. Le deleghe all'incasso successive al perfezionamento contrattuale non hanno alcun effetto ove non siano preventivamente autorizzate.

ART. 25 – TRATTAMENTO DEI DATI (PRIVACY)

1. Tutti i dati relativi alle violazioni sono trattati dalla ditta aggiudicataria in osservanza alle disposizioni del Codice sulla Privacy (D. Lgs. n. 196/2003).
2. Agli effetti della suddetta normativa la Società assume la funzione di responsabile del trattamento.
3. La Società s'impegna a mantenere la massima riservatezza in relazione a tutti i dati conosciuti durante l'esercizio dei servizi forniti. Manterrà riservati i dati e non ne farà alcun utilizzo diverso da quello previsto dal contratto e non li divulgherà né comunicherà a terzi.
4. La Società dovrà dichiarare, inoltre, di aver attuato tutte le misure atte a garantire la sicurezza fisica e logica dei dati in osservanza di quanto prescritto dal citato D. Lgs. n. 196/2003, ed in particolare dall'Allegato B) a detto Decreto. A tal fine l'aggiudicataria dovrà produrre, per la stipula del contratto, copia del documento programmatico sulla sicurezza dei dati (D. Lgs. 196/2003) della Ditta.
5. Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche, i dati forniti dalle imprese concorrenti, saranno trattati unicamente per finalità connesse alla gara.

ART. 26 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito al presente Capitolato e del conseguente contratto è competente esclusivamente il Foro di Pinerolo. E' esclusa la competenza arbitrale.

ART. 27 – DISPOSIZIONI FINALI

1. La Ditta si considera, all'atto dell'assunzione del contratto, a perfetta conoscenza degli obblighi contrattuali.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si rinvia alle leggi e ai regolamenti in vigore.

ART. 28 – ULTERIORI INFORMAZIONI

Tutti i dati forniti dalle imprese offerenti saranno trattati dal Comune di Orbassano, anche in modalità informatica, esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento della gara e l'eventuale successiva stipula del contratto.

Eventuali richieste d'informazioni e/o di chiarimenti possono essere richiesti ai seguenti recapiti:

Comando Polizia Locale (Comune di Orbassano) – P.za Umberto I n. 5

Responsabile del procedimento: Comandante Del Percio Alessandro.

e mail: delpercio@comune.orbassano.to.it

PEC: protocollo.orbassano@legalmail.it

Tel. 0119013962 – fax 0119013337.



IL SEGRETARIO – DIRETTORE GEN.LE
Dr. Emanuele Mirabile

